



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **ROMA**

SEZIONE **47**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	LA MALFA	ANTONINO	Presidente
☐	LAVAGNINI	ALFREDO	Relatore
☐	D'AGOSTINO	GALILEO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12471/2016
depositato il 09/08/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

ERTMAN MARCO
VIA BOEZIO, 2/A 00193 ROMA RM

difeso da:

VITALE LUIGI
VIA NETTUNENSE KM 35 CAVALIERI DORO 00042 ANZIO RM

SEZIONE

N° 47

REG.GENERALE

N° 12471/2016

UDIENZA DEL

14/07/2017 ore 11:00

N°

18613/44/11

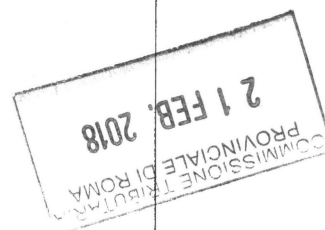
PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

31 LUG 2017

Il Segretario

[Signature]



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA

Sezione XLVII

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO

Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Roma 2, depositato il 09.08.16 presso questa Commissione, il Sig. [REDACTED] rappresentato e difeso come in atti, si è opposto all'avviso di accertamento n.TK501R900029/2016 con cui l'Ufficio aveva rettificato il suo reddito di partecipazione alla [REDACTED] SRL" in ragione della sua quota di partecipazione pari al 50%, per effetto di altro avviso (n. [REDACTED] 2015) con il quale aveva rettificato il reddito della società stessa per l'anno 2011.

Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impositivo per:

- 1) difetto di sottoscrizione e mancata prova della delega;
- 2) inaffidabilità del processo presuntivo in capo alla società;
- 3) carenza di motivazione;
- 4) difetto di prova della effettiva percezione dei dividendi da parte dei soci;
- 5) divieto di doppia imposizione.



Ha pertanto chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, la pubblica udienza e la rifusione delle spese di lite.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio con nota depositata il 27.10.16, ha argomentato la legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente alle spese di giustizia.

DIRITTO

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene in primo luogo infondata l'eccezione di nullità dell'avviso impugnato per violazione dell'art.42 del DPR 600/73 sul presupposto dell'intervento del direttore delegante e del funzionario delegato in qualità di soggetti privi del potere di sottoscrivere gli avvisi di accertamento perché incaricati dirigenziali delegittimati in forza della sentenza n.37/2015 della Corte Costituzionale.

A tal proposito, il collegio ritiene che, se il Direttore è un dirigente di ruolo e se egli delega il responsabile di una articolazione interna a sottoscrivere gli avvisi di accertamento, il delegato non sottoscrive gli atti in virtù dell'incarico dirigenziale ricevuto, ma per effetto della delega di

firma del Direttore, l'unico ad avere il potere di rappresentanza, mentre gli altri necessitano della sua firma. In tal senso si è anche espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n.14061/2001. D'altro canto la Corte di Cassazione, con le sentenze 22800 e 22810 del 09.11.2015 ha risolto – in senso favorevole all'Agenzia – la questione relativa agli atti sottoscritti dagli incaricati di funzioni dirigenziali (decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 sopra citata) confermando il principio in base al quale le cause di nullità degli avvisi di accertamento sono tassative e tra queste non rientra la mancanza della qualifica dirigenziale dei funzionari che abbiano sottoscritto rispettivamente la delega di firma o i predetti avvisi. Orbene risulta in atti che la firma del Capo Area Imprese Minori e Lavoratori Autonomi LAURA MENICHINI è pienamente legittima in virtù delle disposizioni di servizio n.163/2015 e n.167/2015 del Direttore Provinciale pro-tempore VINCENZO CARBONE, notizia che la parte avrebbe potuto e dovuto verificare al sito dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, l'avviso di accertamento è stato legittimamente sottoscritto.

Neppure le eccezioni di carenza di motivazione e di difetto di prova della effettiva percezione dei dividendi da parte dei soci possono essere accolte. Infatti, in punto di diritto che il DPR 597/73, all'art.5 ha stabilito che i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, a prescindere dalla loro effettiva percezione, rimanendo salva la facoltà dei soci di offrire la prova che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti. Alla luce di tale normativa l'operato dell'Ufficio appare chiaramente improntato ad una condotta meramente consequenziale, tenuto conto che il reddito del singolo socio è stato determinato proprio facendo riferimento alla quota di partecipazione nella società.

Prive di rilievo, infine, sono le eccezioni riconducibili alle carenze riscontrate nell'avviso di accertamento emesso a carico della società, allegato all'atto a lui stesso intestato. Infatti, l'atto impositivo può essere impugnato solo per vizi propri e non per vizi relativi ad altri atti che siano stati ritualmente notificati.

Ciò posto, poiché l'accertamento n.TK503R904786/2015 non è stato impugnato dalla [REDACTED] SRL per l'anno di cui trattasi, sicché le pretese erariali ormai divenute definitive sono dovute, il presente ricorso va respinto di conseguenza. Ogni altra eccezione di parte si ritiene assorbita.



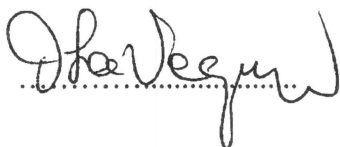
Si conferma quindi l'avviso impugnato e si condanna la parte soccombente al pagamento di €1.500,00 per spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

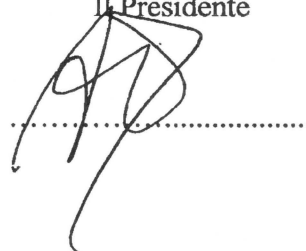
La Commissione respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €1.500,00 per a favore dell'Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma il 14.07.2017.

Il Relatore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Vignani', written over a horizontal dotted line.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, written over a horizontal dotted line.